



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **12 OTT. 2022** Protocollo N° **475470** Class: **G.920.01.2** Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Invio Decreto "Approvazione del 'Piano di sorveglianza attiva per influenza aviaria nell'avifauna selvatica della Regione del Veneto': attuazione della D.G.R. n.1142 del 20.09.2022".

Invio a mezzo PEC

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Aziende ULSS del Veneto

Alla Direzione Regionale Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica
e faunistico-venatoria
U.O. Pianificazione e Gestione
faunistico-venatoria

e, p.c. Al CREV c/o IZSVe

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n.061, del 12 ottobre 2022, di pari oggetto.

Nell'occasione, si porgono cordiali saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Il Direttore
dr.ssa *Francesca Russo*

U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Responsabile dell'istruttoria: Dr. Michele Brichese
Tel. 041-2791303 – e-mail: michele.brichese@regione.veneto.it
Segreteria: 041-2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **061** DEL **12 OTT. 2022**

Oggetto: Approvazione del “*Piano di sorveglianza attiva per influenza aviaria nell’avifauna selvatica della Regione del Veneto*”: attuazione della D.G.R. n. 1142 del 20.09.2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva il “*Piano di sorveglianza attiva per influenza aviaria nell’avifauna selvatica della Regione del Veneto*”, previsto dal dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0020885-01/09/2022, in attuazione della D.G.R. n. 1142 del 20.09.2022.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

PREMESSO che con dispositivo dirigenziale prot. n. 0020885-01/09/2022, il Ministero della Salute ha demandato alle Regioni la possibilità di autorizzare l’utilizzo dei volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi, a condizione che gli stessi vengano utilizzati anche come volatili sentinella a fini di sorveglianza per la ricerca di virus dell’influenza aviaria;

CONSIDERATO che, con D.G.R. n. 1142 del 20.09.2022, concernente le “Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2022/2023”, è stato autorizzato l’utilizzo dei volatili in oggetto sul territorio regionale, demandando ad un successivo atto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria la predisposizione di un Piano di sorveglianza attiva negli uccelli acquatici migratori cacciati e volatili da richiamo impiegati per l’attività venatoria, in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE);

RILEVATO che le strutture competenti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria hanno provveduto ad elaborare, in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria, il “*Piano di sorveglianza attiva per influenza aviaria nell’avifauna selvatica della Regione Veneto*”, di cui all’“**Allegato A**”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente quali obiettivi: l’individuazione precoce della circolazione di virus influenzali aviari HPAI nell’avifauna selvatica, al fine di supportare le scelte delle misure più idonee alla prevenzione della diffusione dell’infezione al settore domestico; la raccolta di informazioni sui ceppi virali circolanti, al fine di contribuire alle conoscenze in materia di HPAI con potenziale zoonotico e integrare le indagini effettuate nel contesto di focolai di HPAI in volatili detenuti;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Mod. A - originale

VISTO il D.Lgs. n. 27 del 2 febbraio 2021, finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. n. 136 del 5 agosto 2022, relativo all'adeguamento e al raccordo della normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021";

VISTA la D.G.R. n. 839 del 22 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

DECRETA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "*Piano di sorveglianza attiva per influenza aviaria nell'avifauna selvatica della Regione Veneto*" di cui all'"**Allegato A**", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente atto e il Piano di cui al punto 2. ai Servizi Veterinari delle Aziende U.L.S.S. della Regione del Veneto e alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - U.O. Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria, per gli adempimenti di competenza;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Dr.ssa Francesca Russo -





Piano di sorveglianza attiva per influenza aviaria nell'avifauna selvatica della Regione del Veneto

Considerato quanto riportato nella Nota del Ministero della Salute del 01/09/2022 prot. n. 0020885 in merito alla possibilità di utilizzare volatili da richiamo, appartenenti agli Ordini degli *Anseriformes* e dei *Charadriiformes* come volatili sentinella, e l'avifauna cacciata a fini di sorveglianza per la ricerca di virus dell'influenza aviaria, e considerata la recente normativa europea, in particolare il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione, il quale prevede all'Allegato II, Parte I, Sezione 4, che nell'ambito del piano per la sorveglianza dell'influenza aviaria, "al fine dell'individuazione precoce della circolazione dei virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI) nei volatili selvatici, si possa contemplare, in luoghi prioritari e in siti chiave, in particolare quelli in cui i volatili appartenenti a specie di volatili selvatici interessate entrano nell'Unione durante i loro movimenti migratori, almeno sulle rotte nordorientali e orientali, l'esecuzione del campionamento e di prove su: a) volatili caduti in trappola, b) volatili sani cacciati, c) volatili sentinella", la Regione del Veneto ritiene di effettuare controlli sanitari secondo il Piano di seguito dettagliato.

Le attività del Piano si configurano come **sorveglianza attiva**, che ha ad oggetto sia gli uccelli selvatici appartenenti all'Ordine degli *Anseriformes* abbattuti durante l'attività venatoria, sia i richiami vivi appartenenti agli Ordini degli *Anseriformes* e dei *Charadriiformes* utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento.

Obiettivi

Gli obiettivi del Piano sono:

- L'individuazione precoce della circolazione di virus influenzali aviari HPAI nell'avifauna selvatica, al fine di supportare le scelte delle misure più idonee alla prevenzione della diffusione dell'infezione al settore domestico;
- La raccolta di informazioni sui ceppi virali circolanti, al fine di:
 - o contribuire alle conoscenze in materia di HPAI con potenziale zoonotico;
 - o integrare le indagini effettuate nel contesto di focolai di HPAI in volatili detenuti.

Si ricorda che il Piano Nazionale di Sorveglianza per l'influenza aviaria nei volatili selvatici, già prevede una componente di **sorveglianza passiva**, che si basa sull'esecuzione del campionamento e di prove sui volatili selvatici trovati morti o sintomatici sull'intero territorio nazionale in qualsiasi periodo dell'anno, così come volatili abbattuti a seguito di manifestazioni sintomatologiche riferibili a virus influenzali ed appartenenti alle specie sensibili ai virus influenzali (con particolare riferimento alle anatre di superficie, quali fischione, germano, alzavola, codone, mestolone), come specificato nella lista di specie target stilata da EFSA/EURL IA ND/ECDC. Maggiore attenzione deve essere data a quegli animali ritrovati in zone umide, ed in particolare a quelle maggiormente interessate sia dai flussi migratori che in prossimità di aree caratterizzate dalla presenza di allevamenti intensivi del pollame domestico. Si fa altresì presente che le attività sopra menzionate sono coordinate e monitorate dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Salute animale e dei medicinali veterinari (DGSAF) - Ufficio III, con il supporto scientifico e tecnico del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle (CRN IA e ND), ospitato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE). Considerato che il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione al considerando (4), riporta che "La sorveglianza è un elemento fondamentale di una politica efficiente ed efficace di prevenzione e controllo delle malattie. Essa dovrebbe essere attuata congiuntamente dagli operatori e dall'autorità competente. Dovrebbe inoltre essere concepita



per conseguire gli obiettivi dell'individuazione precoce dei focolai delle malattie elencate ed emergenti e per dimostrare la conformità ai criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione o il ritiro dello status di indenne da malattia', le figure che sono chiamate alla collaborazione attiva per l'attuazione delle attività di sorveglianza sono: il personale dei Centri di Recupero degli Animali Selvatici (CRAS), gli ornitologi dell'Istituto Italiano per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le autorità ambientali e faunistiche. Inoltre, le autorità sanitarie fanno affidamento sulla consapevolezza e la cooperazione da parte della cittadinanza in generale per la segnalazione di uccelli selvatici trovati morti o moribondi, e/o di mortalità anormale nell'avifauna selvatica.

1. Designazione dell'autorità avente funzione di supervisionare e coordinare i dipartimenti responsabili per l'implementazione del programma di sorveglianza attiva nell'avifauna selvatica della Regione Veneto

La Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari svolge le attività del Piano attraverso le Aziende Unità Locale Socio Sanitaria (AULSS) e con la collaborazione della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - U.O. Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria. Le Aziende U.L.S.S. agiscono come enti pubblici responsabili dell'organizzazione e della gestione di tutte le strutture sanitarie pubbliche a livello locale e saranno responsabili dell'attuazione dei protocolli di campionamento nel territorio di competenza.

2. Criteri e fattori di rischio per la definizione delle zone a rischio dove effettuare la sorveglianza

Le aree in cui effettuare le attività previste dal presente Piano sono state individuate considerando i seguenti fattori di rischio:

- Presenza di zone umide o caratterizzate da un'elevata densità di uccelli selvatici migratori, in particolare quelli appartenenti all'elenco delle specie bersaglio elencate sul sito EURL;
- Ubicazione in prossimità di aree ad elevata densità avicola (DPPA);
- Situazione epidemiologica passata e attuale (fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione dei virus influenzali identificati durante il corso delle precedenti epidemie);
- Valutazione del rischio ed i pareri scientifici rilasciati dal Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle in relazione alle attività di ricerca condotte negli anni sulla diffusione e circolazione dei virus influenzali HPAI nei volatili selvatici.

Le aree identificate ricadono all'interno della zona B di cui all'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019.

Si propone di focalizzare le attività nelle aree lagunari delle province di Venezia, Rovigo e Padova, oltre alle aree della provincia di Verona, considerate a maggiore rischio di introduzione di virus influenzali tramite volatili migratori e lì dove si svolge l'attività venatoria (i.e. Aziende Faunistico Venatorie (AFV), territorio a gestione programmata della caccia - Ambiti Territoriali di caccia ATC).

3. Protocollo per la sorveglianza attiva nell'avifauna cacciata e in volatili per richiami vivi

Nelle aree al punto 2, a partire da ottobre 2022 e fino al termine della stagione venatoria, le figure di cui al punto 1, in accordo fra di loro, individuano le strutture in cui effettuare i campionamenti, come di seguito dettagliato:

- Le aree faunistiche, con particolare riferimento agli ambiti vallivi, lagunari, deltizi e delle aree umide (Ambiti Territoriali di Caccia - ATC, Aziende Faunistico Venatorie - AFV), nelle quali in due giornate a settimana ed in orario prefissato, il personale designato potrà recarsi per trasferire al laboratorio gli eventuali campioni conferiti o eseguire tamponi tracheali, cloacali e dal piumaggio
 - a) dalle carcasse degli uccelli o messe a disposizione dal carniere di ciascun cacciatore;
 - b) dai richiami vivi detenuti da concessionari di Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e mantenuti stabilmente all'interno dell'Azienda, ovvero
 - c) dai richiami vivi detenuti da titolari di appostamento fisso in territorio a caccia programmata per l'utilizzo nell'attività venatoria da parte dei fruitori del medesimo appostamento;



- Le strutture per i richiami vivi detenuti da cacciatori a titolo individuale per l'utilizzo nell'attività venatoria da appostamento in territorio a caccia programmata, trasportati solitamente dal sito di allevamento all'appostamento nelle giornate di caccia a cura del detentore, nella quale effettuare il prelievo di tamponi tracheali, cloacali e dal piumaggio una volta a settimana. Per le stesse strutture le autorità competenti per territorio devono prevedere un controllo *una tantum* del rispetto delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione, come da DGR n. 1142 del 20/09/2022 - Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2022/2023. Ogni settimana dovrà essere controllato a livello provinciale almeno 1 richiedente l'autorizzazione.

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente piano, privilegiando la fattibilità dello stesso, si è optato per un campionamento non probabilistico o cosiddetto di convenienza. Il sistema di sorveglianza come precedentemente illustrato dovrà garantire il conferimento di un numero di tamponi provenienti da un minimo di 60-65 soggetti - ove possibile e in relazione all'intensità dell'attività venatoria (i.e. provincia di Verona) - appartenenti alle specie target a settimana su base provinciale, alternando le aree faunistiche individuate. Al fine di rendere il più efficace possibile il presente piano si suggerisce comunque di campionare il maggior numero possibile di soggetti appartenenti all'avifauna acquatica migratrice cacciata.

È opportuno segnalare che l'autorizzazione all'uso dei richiami vivi potrà essere revocata in caso di cambiamento della situazione epidemiologica nazionale e internazionale legato ad un innalzamento del rischio di introduzione dei virus influenzali sul territorio nazionale italiano attraverso movimenti migratori, che verrà valutato ogni 2 settimane con apposito strumento di valutazione rapida del rischio (Rapid Risk Assessment tool), predisposto dal CRN. Inoltre, la stessa autorizzazione di cui sopra, potrà essere revocata su base provinciale qualora non si raggiungesse la numerosità dei campioni da conferire settimanalmente ritenuta adeguata per ogni provincia sulla base dell'intensità dell'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della cadenza delle giornate di prelievo stabilite dalle AULSS competenti per territorio in accordo con il referente per il comparto caccia e pesca delle singole Province.

4. Tracciamento delle uscite di caccia con richiami vivi

Al fine di prevenire la diffusione del virus di influenza aviaria ad alta patogenicità è necessario monitorare lo svolgimento delle battute di caccia con richiami vivi. I cacciatori che praticano questo tipo di attività venatoria dovranno registrare all'interno del sistema informativo ittico-venatorio le proprie uscite, utilizzando una modalità analoga a quella utilizzata per la mobilità venatoria (che dà la possibilità ai cacciatori del Veneto di cacciare in un Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino diversi da quello di iscrizione), recentemente applicata anche al monitoraggio del prelievo adattativo della specie tortora.

Questo sistema permette l'identificabilità dei soggetti interessati e le date e i luoghi degli spostamenti effettuati. Tutto ciò a vantaggio di focalizzare i campionamenti in parola garantendo la tempestività degli interventi che dovessero rendersi necessari.